



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA (Provincia di Grosseto)

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020

Indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 431/1998 e s.m.i. che istituisce un Fondo nazionale per l'erogazione di contributi integrativi ai canoni di locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della D.G.R.T. n. 402 del 30/03/2020, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 04/06/2020, immediatamente esecutiva, e della propria Determinazione n. 214 R.G. del 09/06/2020

Il Responsabile del Settore Amministrativo RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per l'assegnazione di contributi integrativi ai canoni di locazione per l'anno 2020.

Art. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti (da possedere entro il termine di scadenza del presente Bando):

1. cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno sul territorio nazionale. Possono partecipare anche cittadini extracomunitari in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno (D. Lgs.286/98 e s.m.i.) con svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
2. residenza anagrafica nel Comune di Magliano in Toscana nonché nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
3. titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro od assoggettato al regime della "cedolare secca", riferito ad alloggio in cui si ha la residenza, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e gli alloggi di ERP. Il contratto può essere intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare.
4. assenza di titolarità in capo al nucleo familiare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal territorio comunale. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento, *con complessivamente due o più persone a vano utile*, come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019.

5. assenza di titolarità in capo al nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE.

Le disposizioni di cui ai Punti 4 e 5 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- b) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente
- c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Possono partecipare al bando i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, anche con valore catastale complessivo superiore al limite di € 25.000,00, dei quali sia documentata l'indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

I soggetti titolari di diritti reali su immobili dovranno allegare alla domanda la documentazione attestante l'indisponibilità dell'alloggio. Se la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su immobili e/o quella relativa all'indisponibilità degli stessi è stata rilasciata da uno stato estero, dovrà essere tradotta in lingua italiana e legalizzata nelle forme di legge.

I cittadini non italiani dovranno allegare idonea certificazione sulla non titolarità (estesa a tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nel Paese d'origine. Tale certificazione dovrà essere rilasciata dalla competente autorità dello Stato di provenienza oppure dall'ambasciata o consolato del Paese d'origine in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata nelle forme di legge.

In caso di titolarità di diritti su immobili o quote di immobili ad uso abitativo nel Paese d'origine, i cittadini non italiani dovranno allegare alla domanda la certificazione attestante l'indisponibilità dell'alloggio mediante le stesse modalità previste per la certificazione di cui sopra.

Le certificazioni rilasciate dallo stato estero dovranno riportare una data non superiore a 6 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando.

6. Valore del Patrimonio Mobiliare non superiore ad € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa

7. Valore del Patrimonio complessivo (Patrimonio Immobiliare + Patrimonio Mobiliare come dichiarato ai fini ISEE dopo la riparametrazione con la scala di equivalenza prevista dal DPCM 159/2013) non superiore ad € 40.000,00 fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente fissati ai punti 5 e 6.

8. essere in possesso di una Attestazione ISE/ISEE in corso di validità o Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica compilata ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i. dalle quali risulti **un valore ISE non superiore ad € 28.770,41.**

Qualora alla domanda sia allegata la sola ricevuta di presentazione della D.S.U., sarà cura del comune verificare attraverso la banca dati INPS il rilascio dell'attestazione ISE/ISEE che dovrà risultare consultabile entro il termine di **10 giorni** dalla data di scadenza del presente bando. Qualora, entro tale termine, l'attestazione ISE/ISEE non fosse ancora consultabile la domanda sarà esclusa.

9. essere in possesso di un valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:

	VALORE ISE	INCIDENZA CANONE ANNUO / VALORE ISE
FASCIA A	fino a € 13.391,82 (corrispondente a due pensioni minime INPS anno 2020 - Circolare INPS 147 dell'11/12/2019)	non inferiore al 14%

	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE ANNUO / VALORE ISE
FASCIA B	Da € 13.391,83 a € 28.770,41	non superiore ad € 16.500,00 (limite accesso ERP)	non inferiore al 24%

10. non titolarità in capo al nucleo familiare di altri benefici pubblici per l'anno 2020, da qualunque ente ed in qualsiasi forma erogati, finalizzati al pagamento dell'affitto per il medesimo periodo.

11. non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, nel corso dell'anno 2020, comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio o del rifiuto a prenderne possesso.

Possono partecipare al bando anche i soggetti che hanno presentato domanda per l'assegnazione del contributo straordinario al pagamento dell'affitto previsto a seguito dell'emergenza Covid-19. In presenza di beneficio della misura straordinaria, l'importo riconosciuto a tale titolo verrà detratto dal contributo spettante a seguito della partecipazione al presente bando.

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando nonché permanere per tutto il periodo di assegnazione del contributo. La perdita di anche uno solo dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio comunale competente e comporta l'esclusione dal beneficio a far data dalla perdita del requisito medesimo.

Art. 2

NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente Bando, si considera nucleo familiare di riferimento quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, tranne che nei casi espressamente previsti dall'articolo 3 del DPCM 05/12/2013 n. 159.

Art. 3

ISE E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

La posizione economica del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una **Attestazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda.**

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione è possibile soltanto qualora sia stata presentata alternativamente:

a) espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune

b) autocertificazione circa la propria fonte di sostentamento, secondo il Modello allegato D), controfirmata, se ne ricorre il caso, da colui che presta l'aiuto economico

Il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

**Art. 4
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI**

Sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 i requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando con esclusione della documentazione di cui all'art. 5.

**Art. 5
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

Alla domanda dovranno essere allegati - **PENA L'ESCLUSIONE** – i seguenti documenti:

1. attestazione ISE-ISEE anno 2020 o ricevuta di presentazione della DSU;
2. copia del contratto di locazione regolarmente registrato corredato di documentazione attestante il pagamento dell'imposta di registro annuale o l'adesione alla cedolare secca;
3. copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente
4. per i cittadini comunitari
- attestazione di regolarità di soggiorno sul territorio nazionale riferita a tutti i componenti del nucleo
5. per i cittadini extracomunitari
- titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno riferito a tutti i componenti del nucleo
- copia del contratto di lavoro subordinato o copia iscrizione alla Camera di Commercio
6. per i soggetti che dichiarano "ISE zero", ovvero inferiore rispetto al canone di locazione
 - certificazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del comune attestante che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure
 - autocertificazione del richiedente relativa alle fonti di sostentamento del nucleo familiare secondo il modello D) allegato al bando
7. per i soggetti titolari di diritti reali su immobili – documentazione attestante l'indisponibilità dell'alloggio. Se la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su immobili o quella relativa all'indisponibilità degli stessi è stata rilasciata da uno stato estero, dovrà essere tradotta in lingua italiana e legalizzata nelle forme di legge.
8. per i cittadini non italiani - certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di provenienza oppure dall'ambasciata o consolato del Paese d'origine in Italia sulla non titolarità (estesa a tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nel Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e legalizzata nelle forme di legge.
In caso di titolarità di diritti su immobili o quote di immobili ad uso abitativo nel Paese d'origine, i cittadini non italiani dovranno allegare alla domanda la certificazione attestante l'indisponibilità dell'alloggio mediante le stesse modalità previste per la certificazione di cui sopra.

Le certificazioni rilasciate dallo stato estero dovranno riportare una data non superiore a 6 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando.

**Art. 6
PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE**

Il Comune collocherà i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 in graduatorie distinte (Fascia A e Fascia B), secondo quanto previsto dall'art. 1 punto 9. Nell'ambito di ciascuna graduatoria, le domande saranno collocate in ordine decrescente di incidenza percentuale del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE.

Le percentuali saranno arrotondate per difetto all'unità inferiore o per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali ad eccezione delle soglie di accesso al contributo valide distintamente per le due fasce (fascia A incidenza minima del 14%; fascia B incidenza minima del 24%).

Art. 7

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Entro 30 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande, predisporrà una graduatoria provvisoria, distinta per la Fascia A e per la Fascia B.

La graduatoria provvisoria, approvata con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo, sarà pubblicata, con l'indicazione anche dei tempi e modi per l'opposizione, all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria sarà data informazione anche tramite pubblicazione sul sito internet comunale.

Avverso il provvedimento con cui viene approvata la graduatoria sarà possibile presentare ricorso al Comune entro 30 giorni dalla data di inizio pubblicazione. Il ricorso dovrà contenere le motivazioni per le quali il soggetto ritiene errata la propria collocazione nella graduatoria provvisoria o l'eventuale sua esclusione dalla medesima, eventualmente allegando la documentazione necessaria.

Decorsi i termini per la presentazione delle opposizioni il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà all'approvazione della graduatoria definitiva, dopo aver valutato le opposizioni eventualmente presentate.

Avverso l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva sarà possibile presentare ricorso al T.A.R. o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Per la tutela del Diritto alla Privacy (Regolamento UE/2016/679) le graduatorie provvisoria e definitiva verranno pubblicate in forma anonima con l'indicazione del solo numero di protocollo assegnato alla domanda. Detto numero identificativo della domanda verrà comunicato via mail ai richiedenti. Non saranno inviate comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie.

Art. 8

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana unitamente a quelle stanziato dal Comune.

Qualora le risorse disponibili risulteranno sufficienti al fabbisogno di entrambe le graduatorie di Fascia A e di Fascia B, il Comune procederà all'erogazione integrale del contributo teorico spettante a tutti gli aventi diritto.

In caso contrario, l'Amministrazione destinerà una percentuale delle risorse regionali assegnate pari al 40% in favore delle domande collocate in Fascia "B", mentre le restanti risorse unitamente ai fondi comunali stanziati per detta finalità saranno destinati alla copertura della Fascia "A".

Nell'ambito di ciascuna Fascia, l'erogazione del contributo ai singoli aventi diritto avverrà in proporzione ai fondi disponibili rispettivamente per ciascuna fascia.

Nel caso in cui non ci fossero domande collocabili in Fascia "B", anche la percentuale destinata alla suddetta fascia verrà riconvocata interamente per il soddisfacimento della graduatoria di fascia "A".

In caso di morosità, i contributi integrativi destinati ai conduttori possono essere erogati al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, a condizione che lo stesso si impegni a sospendere o non attivare procedure di sfratto sull'eventuale debito residuo almeno fino all'anno successivo.

Tale erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio 2021, di una dichiarazione sostitutiva del locatore e del conduttore, secondo il Modello allegato C), in cui dovranno essere indicati i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2020.

Art. 9 DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha validità per l'anno 2020 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo teorico è calcolato, come sotto specificato, in rapporto all'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE del nucleo familiare calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i. e rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi (per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mesi inferiori a 15 giorni):

- a) **FASCIA A:** il contributo corrisponde alla parte del canone eccedente il 14% dell'ISE fino ad un importo massimo **di € 3.100,00 annui**;
- b) **FASCIA B:** il contributo corrisponde alla parte del canone eccedente il 24% dell'ISE fino ad un importo massimo **di € 2.325,00 annui**.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi, previa presentazione entro la scadenza del 31/01/2021 delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. Gli eredi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio e simili) che attesti il loro stato.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

In caso di trasferimento della residenza in altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non potrà in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

Art. 10 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A seguito del riparto delle risorse da parte della Regione Toscana, l'Amministrazione comunale provvederà a calcolare la percentuale di contributo da erogare, previa suddivisione delle risorse tra la Fascia "A" e la Fascia "B" come prevista all'art. 8.

Il comune provvederà all'erogazione del contributo dopo il trasferimento delle risorse regionali, previa presentazione delle copie delle ricevute di affitto relative a tutto l'anno 2020 o, per la durata del contratto, qualora inferiore. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Non saranno liquidate le mensilità per le quali non siano state prodotte le ricevute.

L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00 annui, salvo minore numero di mensilità per cui è corrisposto il contributo e/o minore assegnazione della Regione in caso di unica domanda ammessa.

Nel caso di beneficiario di Reddito o Pensione di Cittadinanza il contributo teorico spettante verrà decurtato dell'importo "quota b" del beneficio del Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione.

Nel caso di beneficiario della Misura straordinaria affitti indetta per l'emergenza Covid-19, il contributo teorico spettante verrà decurtato dell'importo del contributo riconosciuto a titolo straordinario.

La consegna delle ricevute di pagamento dei canoni unitamente all'eventuale quietanza dell'imposta di registro (da presentare se il relativo versamento è avvenuto nel corso del 2020 ma in data successiva a quello della presentazione della domanda) dovrà avvenire **ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 31 GENNAIO 2021 PENA LA REVOCA DEL BENEFICIO**, secondo il Modello allegato E).

Le ricevute dovranno riportare gli elementi essenziali del pagamento e dovranno risultare in regola con l'imposta di bollo. Sono ammessi anche i bonifici bancari e postali. Su questi non dovrà essere apposta la marca.

Nel caso in cui dalla presentazione delle ricevute si accerti che il canone pagato è diverso da quello dichiarato si procederà nei seguenti modi:

- a) per i canoni pagati in misura superiore, non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) per i canoni inferiori a quanto dichiarato, il contributo da assegnare verrà ricalcolato sulla base del reale canone di locazione pagato.

Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, restano nella disponibilità del comune che le utilizzerà per i soggetti collocati nelle graduatorie dell'anno cui si riferisce il bando.

I beneficiari potranno riscuotere il contributo attraverso l'accreditamento su conto corrente bancario o postale di cui risultano intestatari o cointestatari oppure per cassa entro il limite massimo consentito vigente al momento del pagamento.

Art. 11

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande **il termine è fissato al giorno 20 LUGLIO 2020.**

Art. 12

DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata unicamente sul modello predisposto dal Comune, di cui al Modello allegato B), scaricabile dal sito internet all'indirizzo www.comune.maglianointoscana.gr.it alla sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi e concorsi".

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, firmata e corredata di tutta la necessaria e idonea documentazione, dovrà essere presentata **entro il giorno 20 LUGLIO 2020** mediante una delle seguenti modalità:

- tramite posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it a condizione che le credenziali della pec siano corrispondenti all'intestatario della domanda.
- tramite posta elettronica all'indirizzo mail: info@comune.maglianointoscana.gr.it
- a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Magliano in Toscana – Via XXIV Maggio n. 9 – 58051 Magliano in Toscana (GR) tenendo presente che NON si terrà conto delle domande pervenute oltre i termini seppure spedite entro il giorno di scadenza.
- a mano all'Ufficio Protocollo del Comune previo appuntamento da fissare al numero 0564/593440 oppure 0564/593431.

Art. 13
CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione o nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda e nei relativi allegati.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente ottenuti indebitamente. L'Amministrazione provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite.

L'elenco di coloro che hanno beneficiato del contributo sarà inviato alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 14
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(PRIVACY)

Ai sensi del Reg. UE/679/2016 i dati personali raccolti per le finalità del presente Bando saranno trattati con modalità manuali e/o informatizzate nel rispetto della vigente normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di accedere al contributo richiesto. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge.

Il titolare del trattamento è il Comune di Magliano in Toscana con sede in Via XXIV Maggio, 9 - pec: comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it

Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti a loro riconosciuti sulla base di quanto previsto dagli articoli 15-21 del Regolamento UE/679/2016 (accesso ai dati personali, rettifica, limitazione o cancellazione, opposizione al loro trattamento).

Gli interessati potranno altresì prendere visione dell'informativa sulla privacy pubblicata sul sito del comune al seguente link: <http://www.comune.magliano-in-toscana.gr.it/?pag=privacy>

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore Amministrativo, Dr.ssa Cinzia Severi. Per informazioni è possibile contattare i numeri: 0564/593431; 0564/593440.

Art. 15
NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L.431/1998 e successive modificazioni, alla L.R. 2/2019, al DPCM. 159/2013 e s.m.i. nonché alla DGRT 402/2020.

Magliano in Toscana, lì 11 giugno 2020

F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Cinzia SEVERI